

ALLEGATO A



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SPAZIO TEMPO TRA MATERIA E SPIRITUALITÀ – APS"

(Conforme al D.lgs. 117/2017, L. 104/2024, DM 107/2021)

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

1. È costituita l' "Associazione di Promozione Sociale SPAZIO TEMPO TRA MATERIA E SPIRITUALITÀ – APS", di seguito "Associazione", con sede legale nel Comune di Fano, via dell'Arzilla, n. 25 piano terra, quale Ente del Terzo Settore (ETS).
2. L'uso della denominazione "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" e/o "ETS" è subordinato all'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo; in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
4. L'Associazione può istituire sedi operative e/o secondarie in Italia e all'estero.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Fonti normative e regolamenti

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, dalla normativa attuativa e dai regolamenti interni eventualmente adottati dall'Assemblea.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, in favore di associati, familiari o terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, tra cui: a) Interventi e servizi sociali; d) Educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale; f) Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) Attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione della cultura e del volontariato; k) Attività turistiche di interesse sociale, sportivo, culturale o religioso; l) Formazione extrascolastica per prevenzione dispersione scolastica e povertà educativa; m) Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore; o) Attività a favore di filiere del commercio equo e solidale; p) Servizi per l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; q) Alloggio sociale e attività residenziali temporanee; s) Agricoltura sociale; t) Attività sportive dilettantistiche; u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; v) Promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza e

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. J. J.' or similar, located at the bottom right of the page.

della difesa non armata; w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco; z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione realizza le proprie finalità attraverso attività di sensibilizzazione, formazione, eventi, laboratori, pubblicazioni, raccolte fondi, collaborazioni con enti pubblici e privati, avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dal DM 107/2021 (30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi risultanti da bilancio).

2. Il Consiglio Direttivo individua annualmente il criterio adottato e ne documenta l'applicazione nella relazione di missione o in apposita annotazione al rendiconto per cassa/nota integrativa.

Art. 5 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti agli enti associati.

2. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita; sono ammessi solo rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate, o autocertificate nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17, comma 4, D.lgs. 117/2017.

3. È vietato il rimborso forfetario delle spese.

4. Tutti i volontari sono assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi; i volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.

Art. 6 – Soci: ammissione, categorie, diritti e doveri

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle; possono essere ammessi anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti di legge.

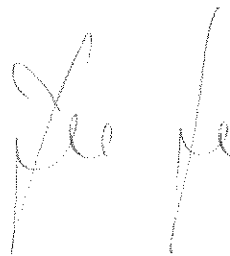
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di rigetto motivato, l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni.

3. Categorie di soci: fondatori, ordinari, onorari (questi ultimi esentati dal pagamento della quota, con pari diritti associativi).

4. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri; lo status di socio non è trasferibile.

5. I soci hanno diritto di accesso ai libri sociali secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della privacy.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio



1. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo (con diritto di ricorso all'Assemblea entro 60 giorni), o per decesso.

Art. 8 – Sostenitori

1. Possono essere riconosciuti come sostenitori coloro che contribuiscono economicamente in modo libero e volontario; non hanno diritto di voto né di elettorato, ma sono informati sulle iniziative associative.

Art. 9 – Lavoratori

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura, anche tra i propri associati non volontari, se necessario al perseguimento delle finalità.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari o al 20% degli associati.

Art. 10 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo (ove obbligatorio o nominato); e) il Revisore legale dei conti (ove obbligatorio o nominato).

2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 11 – Assemblea: convocazione, partecipazione, competenze

1. L'Assemblea è convocata con preavviso minimo di 10 giorni, mediante mezzi che garantiscano la prova di ricezione, con indicazione di data, ora, luogo (fisico o telematico) e ordine del giorno.

2. La partecipazione e il voto sono consentiti anche da remoto o in modalità mista, con identificazione dei partecipanti, contestualità, buona fede e parità di trattamento.

3. L'Assemblea ordinaria: approva bilancio e, se dovuto, bilancio sociale; nomina e revoca gli organi sociali; approva regolamenti; delibera su ogni altra materia di sua competenza.

4. L'Assemblea straordinaria: delibera modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio, trasferimento sede in altro Comune.

Art. 12 – Assemblea: quorum e deliberazioni

1. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.



3. Per modifiche statutarie e trasferimento sede in altro Comune: presenza di almeno 3/4 degli associati e maggioranza dei presenti.
4. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio: voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
5. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati; dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Le funzioni sono gratuite, salvo diversa delibera nei limiti di legge; sono rimborsabili le spese documentate.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni (24 ore in caso di urgenza); è valido con la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti, prevalendo il voto del Presidente in caso di parità.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Elegge Presidente e Vicepresidente; nomina Tesoriere e Segretario; gestisce l'Associazione; esegue le deliberazioni assembleari; predispone il programma annuale; individua e documenta le attività diverse; predispone bilancio e, se dovuto, bilancio sociale; conferisce procure; adotta regolamenti; delibera su ammissioni/esclusioni soci; assume e licenzia personale; ratifica provvedimenti d'urgenza del Presidente.

Art. 15 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede Assemblea e Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni, può delegare compiti; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 16 – Segretario

1. Il Segretario verbalizza le adunanze, coadiuva gli organi sociali e cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 17 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato se, per due esercizi consecutivi, sono superati almeno due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale € 150.000; ricavi/entrate € 300.000; dipendenti medi 7 unità.
2. Vigila su legge e statuto, corretta amministrazione, assetto organizzativo, attesta il bilancio sociale, può esercitare la revisione legale dei conti se ricorrono i requisiti di legge.



Art. 18 – Revisore legale dei conti

1. È nominato se, per due esercizi consecutivi, sono superati almeno due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale € 1.500.000; ricavi/entrate € 3.000.000; dipendenti medi 20 unità.

Art. 19 – Patrimonio, entrate e divieti

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, proventi da attività istituzionali e diverse, rendite, raccolte fondi, altre entrate conformi alla normativa.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve; gli avanzi sono destinati alle attività statutarie.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Se le entrate non superano € 300.000, il bilancio può essere redatto in forma di rendiconto per cassa; fino a € 60.000, è consentita la forma aggregata di entrate e uscite, secondo i modelli ministeriali.

4. Il Consiglio Direttivo documenta annualmente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in apposita annotazione.

5. L'Associazione deposita annualmente al RUNTS, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio, l'eventuale bilancio sociale e il rendiconto delle raccolte fondi, redatti secondo la normativa vigente.

Art. 21 – Libri sociali, pubblicità e trasparenza

1. L'Associazione tiene i seguenti libri: soci, volontari, verbali Assemblea, verbali Consiglio Direttivo, eventuali altri organi.

2. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo.

3. I bilanci, i rendiconti e i libri sociali sono a disposizione degli associati; se le entrate superano € 100.000, l'Associazione pubblica sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi a organi di controllo e dirigenti.

4. L'Associazione provvede all'aggiornamento tempestivo nel RUNTS dei dati e delle informazioni soggette a pubblicità legale, ivi inclusi statuto e sue modifiche, sede, componenti degli organi sociali e gli altri atti previsti dalla normativa vigente, depositando le relative delibere e i documenti nei termini di legge.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio



1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione di legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea.

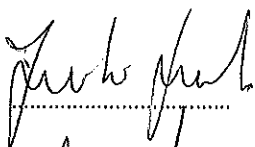
Art. 23 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017, delle relative norme attuative e del Codice civile.

Fano, 31 Ottobre 2025

Il Presidente

Giancarlo Franchi



Il Vicepresidente

Valeria Feduzi



Il Segretario

Vincenzo Franchi

